

# **REGOLAMENTO D'USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

## ***Allegato deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 30-luglio-2020***

L'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento vuole promuovere la funzione ecologica (regolazione del microclima, biodiversità, mitigazione dell'inquinamento di aria e acqua e conservazione dei suoli) ambientale, paesaggistica e ricreativa che il verde assolve nell'ambito urbano e periurbano.

Nel conseguimento di questa funzione, assume grande rilevanza anche la presenza, la tutela e la conseguente preziosa attività biologica della fauna: dagli insetti utili, quali gli impollinatori (es. api, farfalle, ecc) alle numerose specie di uccelli e piccoli mammiferi.

### **INDICE**

#### ***INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE***

*Art. 1 - Salvaguardia degli alberi e degli arbusti*

*Art. 2 - Nuove piantagioni*

*Art. 3 - Interventi di potatura degli alberi*

*Art. 4 - Interventi di abbattimento di alberi*

*Art. 5 - Interventi urgenti su alberi privati*

*Art. 6 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive*

*Art. 7 - Salvaguardia fitopatologica e difesa fitosanitaria*

*Art. 8 - Distanze e interventi sugli alberi e i cigli stradali*

*Art. 9 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi e i parterre alberati*

*Art. 10 - Attività di vigilanza*

#### ***INTERVENTI DI TAGLIO DELLE PIANTE ARBOREE ISOLATE, DELLE SIEPI CAMPESTRI, DEI FILARI E DELLE FASCE ALBERATE IN AMBITO AGRICOLO***

*Art. 11 - Prescrizioni per fasce alberate, filari e siepi campestri*

*Art. 12 - Sanzioni*

## INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

### Art.1 - Salvaguardia degli alberi e degli arbusti

1.1 - La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà privata sia su quella pubblica, sono riconosciuti quali fattori di qualificazione ambientale.

1.2 - Su tutto il territorio comunale devono essere conservati e tutelati in particolare:

- a) - gli alberi aventi diametro superiore a 0,50 m (pari a una circonferenza di 157 cm) a 1,00 m da terra (escluse le alberature in zone agricole);
- b) - alberi posti in sostituzione obbligatoria a seguito di abbattimento;
- c) - gli alberi che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio e siano inseriti in un eventuale elenco speciale tenuto dall'Amministrazione Comunale.

### Art.2 Nuove piantagioni

In caso di nuove piantagioni su aree pubbliche si privilegino le specie arboree autoctone o naturalizzate (Tab.1). Una scelta diversa deve essere adeguatamente motivata.

Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si porranno a dimora, cominciando dal fattore spazio, allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie.

### Art.3 Interventi di potatura degli alberi

*Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti o alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura. La potatura, pertanto, va considerata un intervento che riveste carattere di straordinarietà e deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, tali da pregiudicare la salute della pianta e/o la stabilità; ovvero a quelle strettamente necessarie, essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibilmente con l'ambiente circostante. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria e assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e con i cartelli stradali così come previsto dalle vigenti norme sulla circolazione.*

3.1 - La potatura ordinaria delle piante arboree private e pubbliche è consentita come: rimonda delle parti secche, contenimento in caso di interferenza con edifici, servizi, ecc., diradamento della chioma ove necessario per ridurre carichi o sollecitazioni.

3.2 - In ogni caso è vietato distruggere, danneggiare o modificare in modo sostanziale la struttura ed il portamento naturale dell'albero senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati. La potatura deve rispettare, per quanto possibile, la ramificazione naturale dell'albero e la regola del ramo "di ritorno". Quindi gli interventi di capitozzatura (taglio indiscriminato del fusto, delle branche primarie o di grossi rami) di branche di circonferenza superiore a 20 cm e l'asportazione totale di branche non secche di circonferenza superiore a 30 cm sono severamente vietati.

3.3 - le potature per tutte le specie a foglia caduca, ad eccezione di quelle appartenenti al genere *Platanus*, devono essere effettuate nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e l'apertura delle gemme (31 ottobre - 31 marzo). La potatura cosiddetta "verde" (eseguita cioè durante il periodo vegetativo) può essere eseguita solo a scopo di contenuto diradamento della chioma

mediante rimozione di rami dell'anno o lesionati. La potatura di piante appartenenti al genere *Platanus* potrà essere effettuata nel periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 marzo, così come stabilito dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. 22.1.2014, n 330 - modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2010: "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*". Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

3.4 - E' obbligatorio ottenere autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi intervento non ordinario che alteri in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la struttura degli esemplari arborei, interventi in seguito indicati come "potatura straordinaria" (art. 3.2 del Regolamento). La richiesta di autorizzazione, con le precise motivazioni dell'intervento, deve contenere l'identificazione del tipo di intervento che si intende eseguire in caso di singoli rami: pericolanti, sporgenti su proprietà altrui, di intralcio a viabilità o utenze pubbliche (per gli altri casi è prevista una relazione botanica e fitosanitaria). La richiesta deve essere inoltrata in forma scritta agli Uffici comunali competenti allegando i seguenti documenti:

- relazione botanica e fitosanitaria, redatta da dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritto all'albo professionale (non necessaria in caso di interventi su singoli rami: pericolanti, sporgenti su proprietà altrui, di intralcio a viabilità o utenze pubbliche; esauriente documentazione fotografica delle piante oggetto dell'autorizzazione;
- planimetria dell'area interessata dall'intervento (anche mediante estrazione da geolocalizzazione).

3.5 - Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie.

3.6 - La potatura degli alberi sul territorio del Comune di Prevalle si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene, fatte salve le eccezioni di cui al precedente punto 3.3 - nel periodo che va dal 31 ottobre al 31 marzo, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

3.7 - In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuata la potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli.

#### **Art. 4 Interventi di abbattimento di alberi**

4.1 - Ogni intervento di abbattimento di alberi privati o pubblici, di circonferenza superiore a 0,80 m (pari a un diametro di 25 cm) a 1 m da terra, è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Per gli interventi riguardanti i casi elencati all'art 1, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i seguenti documenti:

- relazione botanica e fitosanitaria redatta da dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritto all'albo professionale; per interventi su conifere e alberi di altezza non superiore a 10 m, il richiedente può optare una procedura semplificata che preveda che la relazione in oggetto sia a firma del solo richiedente;
- esauriente documentazione fotografica;
- planimetria dell'area interessata dalla pianta da abbattere.

4.2 - Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie.

4.3 - Al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente e dato l'effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell'aria, per ciascun individuo abbattuto il richiedente dovrà provvedere alla sua sostituzione, scegliendo prioritariamente esemplari appartenenti a specie autoctone o naturalizzate e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico.

4.4 – In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per arboricoltura da legno e le attività florovivaistiche. Tali impianti devono essere individuati come tali da catasto o da SIARL (Sistema Informatico dell'Agricoltura Regione Lombardia).

#### **Art. 5 - Interventi urgenti su alberi privati**

L'abbattimento di alberi o la potatura di rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire, a seguito di eventi eccezionali, previa tempestiva e motivata comunicazione (corredata delle cause dell'emergenza e di adeguata e approfondita documentazione fotografica) anche via fax o e-mail agli Uffici comunali competenti per il verde;

#### **Art. 6 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive**

6.1 - Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone devono essere salvaguardate e tutelate, con preferenza alle specie che producono bacche che possono favorire la presenza di avifauna.

6.2 - Gli interventi di estirpazione delle siepi, pubbliche e private, poiché rivestono particolare interesse storico, ambientale o paesaggistico, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico, che valuterà anche le compensazioni ambientali, tese possibilmente alla sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale.

#### **Art. 7 - Salvaguardia fitopatologica e difesa fitosanitaria**

7.1 - Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo a tutti i cittadini di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

7.2 - In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, sino all'abbattimento delle piante affette da patologie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

7.3 - Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Tali interventi si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

7.4 - Nelle azioni di difesa fitosanitaria allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

7.5 - I trattamenti contro i parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati ricorrendo a criteri culturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità per l'uomo, la fauna e la flora selvatica. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba degli insetti impollinatori, tra cui le api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbici tossici per le stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono inoltre vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali o nel caso in cui sia in fioritura la vegetazione sottostante. Si

ricorda che su suolo pubblico è vietato l'utilizzo dell'erbicida Glyphosate, mentre gli altri diserbanti utilizzati soprattutto in ambito agricoli devono essere utilizzati mantenendo una fascia di rispetto di almeno 1m da strade, fossi irrigui anche temporanei e da siepi campestri.

7.6 - Per tutti gli interventi di lotta obbligatoria si farà in ogni caso riferimento alla normativa vigente

### **Art.8 - Distanze e interventi sugli alberi e i cigli stradali**

8.1 - E' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle piste ciclabili di effettuare regolarmente i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica.

8.2 - In caso di accertata necessità, rilevata dall'Ufficio Tecnico e dalla Polizia Locale, può essere imposto il taglio degli alberi, rami o branche pericolanti. Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, l'Amministrazione Comunale interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.

8.3 - Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento riguardo le distanze di piante dai confini di proprietà private, valgono le norme contenute nel Codice Civile (art. 892): 3 m per le piante ad alto fusto, 1.5 per gli arbusti e 0.5 per le siepi sempreverdi;

8.4 - E' fatto obbligo ai proprietari di terreni agricoli o abitazioni confinanti con strade occuparsi della corretta gestione delle infestanti lungo i cigli stradali, onde evitare restringimenti della carreggiata o scarsa visibilità.

### **Art. 9 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi e i *parterre* alberati**

9.1 - La competenza sui "*parterre*" alberati è attribuita all'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Ambiente, che ne consente le eventuali forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.

9.2 - Nell'area di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi che possano causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali:

- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario e che causino l'interramento anche minimo del colletto degli alberi;
- lo spargimento entro la zona di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale, e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate;
- la sosta veicolare.

9.3 - Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili o materiale pacciamante, previo parere acquisito dall'Ufficio Tecnico.

### **Art. 10 Attività di vigilanza**

10.1 - All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Locale..

10.2 - Le violazioni al presente regolamento possono prevedere, oltre a sanzioni pecuniarie, l'obbligo di ripristino o l'adozione di misure di compensazione, quali nuove piantumazioni.

## **INTERVENTI DI TAGLIO DELLE PIANTE ARBOREE ISOLATE, DELLE SIEPI CAMPESTRI, DEI FILARI, DELLE FASCE ALBERATE IN AMBITO AGRICOLO**

### **Art. 11 - Prescrizione per fasce alberate, filari e siepi campestri**

11.1 - Le fasce alberate, i filari e le siepi, in ambito sia urbano sia rurale, sono oggetto di tutela nel loro complesso ed indipendentemente dalle mansioni degli alberi e degli arbusti che li compongono (per le zone boschive si fa invece riferimento al Regolamento n. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" (art.11 della l.r. 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale").

11.2 - E' consentita la manutenzione delle formazioni vegetali, purché gli interventi siano finalizzati a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa; le potature e gli interventi di manutenzione andranno eseguiti nel rispetto delle buone regole dell'arte: in tal senso è tassativamente vietato l'impiego di trinciaerba, trinciasarmenti, o simili, per la potatura. Inoltre è vietata l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché lungo i filari e le siepi sino ad una distanza di 1 m.

11.3 - Si dovrà mantenere, dove esistente, e se possibile aumentare, la composizione polispecifica delle siepi campestri: si dovranno pertanto preservare ed incentivare anche la componente arbustiva e quella erbacea. In generale le operazioni manutentive dovranno favorire lo sviluppo delle specie autoctone o naturalizzate.

11.4 - Sono vietati interventi agronomici che comportino il danneggiamento della vegetazione, come arature e lavorazioni principali del terreno ad una distanza eccessivamente ravvicinata ( 1 m per tutte le formazioni arboree).

11.5 - I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti nel rispetto degli insetti pronubi e mantenendo la distanza di rispetto da case, strade e fasce alberate ( 5 m per i trattamenti aerei e 1 m per quelli al terreno).

11.6 - L'esecuzione di interventi di utilizzazione è sottoposta a preventiva denuncia di taglio (autocertificando il rispetto del presente Regolamento) da inoltrare all'Ufficio Tecnico che avrà facoltà di dare indicazioni a riguardo, al fine di salvaguardare la presenza delle situazioni di maggior pregio, provvedendo all'individuazione dell'area di esecuzione dell'intervento o alla contrassegnatura delle piante da conservare, ovvero di quelle da tagliare.

11.7 - Sono vietate le estirpazioni, la devitalizzazione delle ceppaie e la bruciatura dei residui di potatura e taglio.

11.8 - Sono consentiti:

- il taglio a ceduo semplice (cioè quello in cui il soprassuolo è costituito esclusivamente da polloni coetanei) con taglio a raso sulle ceppaie senza rilascio di individui ad alto fusto solo se inferiori ai 30 m, altrimenti vige l'obbligo di lasciare una matricina o pollone ogni 5 m. In caso di ceduo semplice, a partire dalla stagione silvana successiva al taglio si può operare una progressiva selezione dei ricacci migliori, rilasciando quelli più vigorosi e con attaccatura più bassa sulla ceppaia. Il turno di taglio non può essere inferiore ai 6 anni.
- il taglio di piante singole in filare o isolate che deve essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale e in caso favorevole prevedere la sostituzione con almeno 1 pianta ad alto fusto. Per le piante aventi le caratteristiche descritte dall'art.1.2(c) bisogna rispettare quanto stabilito dall'art.4 per essere autorizzati al taglio.
- il rimpiazzo delle ceppaie morte o deperienti, così come delle fallanze all'interno delle siepi e dei filari, con nuove piantumazioni. In ogni caso, ogni taglio che comporti una significativa riduzione della copertura vegetale deve essere accompagnata da interventi atti a favorire la rapida ricostituzione del soprassuolo vegetale, se necessario anche mediante

piantumazione di congruo numero di piantine, pena la non concessione di autorizzazione al taglio in futuro.

Il periodo in cui effettuare il taglio di ceduzione va dal 31 ottobre al 31 marzo (per il Platano: dal 1 dicembre e al 31 marzo, così come stabilito dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. 22.1.2014, n 330 - modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2010: "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*"). Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale

11.9 - Gli interventi di asportazione di fusti schiantati sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa regolare denuncia di taglio.

11.10 - Il taglio di ceduzione deve essere eseguito con attrezzi affilati in modo che la corteccia non resti slabbrata e senza danneggiare le gemme basali da cui si originano i polloni; il taglio deve essere effettuato in prossimità del colletto, a non più di 10 cm di altezza dal punto di inserzione del pollone, ed in modo che la superficie di taglio sia regolare (non deve essere ad U o a V).

11.11 - Operazioni di posa di canalette o sistemazione di argini di rogge, seriole o Naviglio devono prevedere obbligatoriamente nuove piantumazioni nella misura di una pianta ogni 4 metri lungo il tratto interessato. Tale piantumazione deve essere conservata negli anni successivi.

## **Art. 12 - Sanzioni**

12.1 - Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento (quando non costituisca reato o violazione amministrativa sanzionata da leggi o regolamenti generali) è punita, ai termini dell'art.7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. L'iter sanzionatorio è disciplinato da quanto disposto dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689: "Modifiche al Sistema Penale".

12.2 - Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione e inosservanza possono derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.

12.3 - In caso di danni a singoli alberi, non autorizzati, si applicano le seguenti sanzioni:

- potatura drastica non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi danni all'albero: da 50 euro a 150 euro cadauno;
- potatura drastica non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente: da 150 euro a 450 euro cadauno;
- abbattimento di un albero: 500 euro cadauno;
- nel caso di danneggiamento o abbattimento non autorizzato di albero tutelato ai sensi dell'art. 1.2, oltre al pagamento della sanzione è dovuto il risarcimento del danno calcolato mediante procedimento di stima del valore ornamentale dei soggetti arborei e conseguente stima del danno;

L'Amministrazione Comunale, a sua discrezione, può dare facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto e la piantagione di un numero di alberi di dimensione e specie indicate dai competenti Uffici comunali, pari al valore del danno stesso. Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile all'interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale.

12.4 - Nel caso di fasce o bande alberate, filari e siepi campestri (in ambito rurale) protette dal presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni per danneggiamenti di cui ai paragrafi

precedenti, il contravventore dovrà provvedere a reimpiantare la formazione danneggiata, su indicazione del Comune, per la stessa lunghezza e larghezza di quella precedentemente andata perduta.

12.5 - Il divieto alla combustione in loco di residui vegetali forestali e agricoli è disciplinata dalla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 2017 che prevede una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro, oltre al relativo smaltimento documentato.

12.6 – Le restanti contravvenzioni al Regolamento non previste nel presente articolo sono assoggettate al pagamento di una sanzione di 100 euro, salvo quanto stabilito da leggi regionali o nazionali.

12.7 - L'Amministrazione Comunale, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al presente articolo, può imporre l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati (pubblici o privati). In caso di mancata ottemperanza si provvederà comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla nuova piantumazione a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese dell'interessato.



**Tab.1 - Elenco delle specie autoctone**

<b><i>Nome italiano</i></b>	<b><i>Nome scientifico</i></b>
Gelso nero	Morus nigra
Gelso bianco	Morus alba
Noce	Juglas regia
Farnia	Quercus robur
Bagolaro	Celtis australis
Olmo campestre	Ulmus minor
Acero campestre	Acer campestre
Acero di monte	Acer pseudoplatanus
Acero riccio	Acer platanoides
Carpino bianco	Carpinus betulus
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior
Ontano nero	Alnus Glutinosa
Pioppo nero	Populus nigra
Pioppo bianco	Populus alba
Tiglio nostrale	Tilia platyphylos
Tiglio selvatico	Tilia cordata
Ciliegio	Prunus avium
Carpino nero	Ostrya carpinifolia
Robinia	Robinia pseudoacacia
Platano	Platanus
Faggio	Fagus sylvatica
Cerro	Quercus cerris
Frassino Orniello	Fraxinus ornus
Melo selvatico	Malus sylvestris
Mirabolano	Prunus cerasifera
Roverella	Quercus Pubescens
Salice bianco	Salix alba
Biancospino	Crataegus monogyna
Castagno	Castanea sativa
Pado	Prunus padus